



Il Drop shipping nel commercio elettronico. Aspetti operativi

Con il termine **Drop shipping** si fa riferimento ad una formula di **vendita** grazie alla quale l'impresa che svolge l'**attività di e-commerce** ("drop shipper" ossia il soggetto cedente) **vende i prodotti senza averli fisicamente in magazzino**, ossia, potremmo dire, **prima ancora di aver acquistato** i medesimi beni.

In altri termini, l'impresa *drop shipper*, conclusa la vendita, **inoltra al fornitore** convenzionato l'**ordine di acquisto**, il quale provvede a:

1. **spedire i prodotti al cliente finale;**
2. **emettere fattura nei confronti del drop shipper.**

Sotto il **profilo Iva**, l'operazione di *drop shipping* può essere assimilata ad una **triangolazione**, in cui le procedure da adottare dipendono, principalmente, dal **Paese di stabilimento (di localizzazione)** della società di *e-commerce* e dal Paese di invio dei beni.

Ipotizzando che la localizzazione del **consumatore finale sia in Italia**, la procedura da adottare risulta essere la seguente:

1. **la società di e-commerce (drop shipper)** cede la merce al consumatore finale italiano, **applicando l'Iva italiana** (emissione di fattura elettronica con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi);
2. **l'impresa produttrice italiana emette fattura elettronica con Iva nei confronti della società di e-commerce italiana (drop shipper) e invia la merce al consumatore finale italiano.**

Nel caso in cui, invece, **il consumatore finale sia localizzato in altro Paese UE** e le cessioni effettuate verso i soggetti privati localizzati in tale Paese siano **inferiori alla soglia** prevista, si deve procedere come segue:

1. **la società di e-commerce** cede la merce al consumatore Ue e **applica l'Iva italiana** (emissione di fattura con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi);
2. **l'impresa produttrice italiana** (fornitore della merce), **non sarebbe abilitata ad emettere fattura elettronica per operazione non imponibile [articolo 58 D.L. 331/1993](#)**, in base ad un'interpretazione prudente di tale disposizione normativa; essa dovrebbe emettere fattura elettronica con Iva. Tale interpretazione è basata



sull'opinione che l'applicazione dell'[articolo 58 D.L. 331/1993](#) nei confronti del soggetto promotore dell'operazione triangolare sia condizionata al fatto che quest'ultimo possa applicare l'[articolo 41 D.L. 331/1993](#) nei confronti del cliente finale.

La terza ipotesi è quella riguardante una **cessione a privati consumatori UE oltre la soglia** massima stabilita nei rispettivi Paesi. In tale ipotesi:

1. la **società di e-commerce (drop shipper)** apre una **posizione Iva nel Paese Ue** ove supera la soglia massima stabilita e invita l'impresa produttrice italiana a **emettere fattura nei confronti della società di e-commerce** – posizione Iva Ue;
2. la **società di e-commerce** – posizione Iva Ue, **cede la merce al consumatore finale Ue** e applica l'**Iva di tale Paese** (in base alla normativa interna di tale Paese);
3. l'**impresa produttrice italiana** emette fattura per operazione **non imponibile ex [articolo 41, comma 1, lettera a\), D.L. 331/1993](#)** nei confronti della **società di e-commerce** – posizione Iva Ue, **invia la merce al consumatore finale Ue** e svolge la procedura cessioni intracomunitarie (annotando la fattura sul registro fatture emesse, presentando il Modello Intra cessioni; inserendo l'operazione nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”) o trasmettendo la fattura allo SdI con il codice destinatario “XXXXXXX”, reperendo e tenendo agli atti le prove di cessione intracomunitaria).

Partendo dalla posizione prudente (ipotesi di cessione a consumatore finale entro soglia) in alternativa, l'**impresa produttrice italiana**, pur continuando a inviare la merce al consumatore finale Ue **potrebbe emettere fattura elettronica per operazione non imponibile ex [articolo 58 D.L. 331/1993](#)** nei confronti della società di e-commerce (posizione Iva italiana) e quest'ultima **potrebbe emettere fattura** così strutturata, nei confronti del **consumatore finale di altro Paese Ue**:

- ai fini dell'Iva italiana: operazione non imponibile ex [articolo 41, comma 1, lettera b\), D.L. 331/1993](#);
- ai fini dell'Iva Ue: applicazione dell'Iva Ue.

Naturalmente, **il trasporto della merce al consumatore finale Ue deve essere a carico dell'impresa produttrice italiana** (condizione essenziale al fine di poter strutturare l'operazione come operazione triangolare). La società di e-commerce (drop shipper), riguardo a tale operazione espleterebbe la procedura **cessioni intracomunitarie** (annotando la fattura sul registro fatture emesse, presentando il Modello Intra cessioni; inserendo l'operazione nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”) o trasmettendo la fattura allo SDI con il codice destinatario “XXXXXXX”, reperendo e tenendo agli atti le prove di **cessione intracomunitaria**).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.